

TASSAZIONE PIENA PER (ALCUNI) DIVIDENDI INTRASOCIETARI

Disegno di Legge di Bilancio 2026

- ✓ Il regime fiscale in vigore per i dividendi intrasocietari è disciplinato dall'art. 89 del D.P.R. 917/1986 e prevede, in estrema sintesi, l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRES del 95% degli utili percepiti e provenienti da società ed enti commerciali residenti e (al verificarsi di talune condizioni) non residenti, con una tassazione effettiva pari all'1,2% (5% x 24%).
- ✓ Secondo il disegno di Legge di Bilancio 2026 bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, l'attuale regime rimarrebbe applicabile esclusivamente nel caso in cui la partecipazione detenuta nel capitale della società o ente che distribuisce i dividendi sia non inferiore al 10%. Tale soglia si riferisce alla partecipazione diretta nel capitale ma, ai fini di detta percentuale, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, tendendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Il nuovo regime troverebbe efficacia con riferimento alle distribuzioni deliberate a partire dal 1° gennaio 2026.
- ✓ La proposta di modifica ha suscitato molteplici reazioni, alla luce delle quali è probabile che vengano apportate delle modifiche nella fase di approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2026. In particolare, allo stato attuale, potrebbe essere prevista:
 - la riduzione della soglia minima di partecipazione nel capitale dal 10% al 5% e l'introduzione di un valore minimo della partecipazione (2,5 milioni €) al di sopra della quale il nuovo regime non troverebbe comunque applicazione;
 - l'esclusione dalla nuova disciplina per i dividendi distribuiti da società quotate;
 - l'introduzione di un periodo minimo di detenzione della partecipazione (*holding period*), subordinando l'esclusione del 95% del dividendo al mantenimento della partecipazione per almeno dodici mesi;
 - l'estensione del nuovo regime anche alle plusvalenze di cui all'art. 87 del D.P.R. 917/1986 (*participation exemption*), attualmente esenti da IRES per il 95% del loro ammontare.

